

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Contratto

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile

6 aprile 2020

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- da una parte Monica FACCHIANO, nata a ...omissis... il ...omissis..., domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. 13 gennaio 2016 n. 65 e ss. mm. e ii., dell'art. 2 - 2.1 della Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28 marzo 2013 e dell'art. 1 della Disposizione Direttoriale n. 30 dell'8 gennaio 2019, nella sua qualità di Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo del presente atto definita "Università", con sede in Roma, P.le Aldo Moro civico n. 5, C.F. n. 80209930587 e P.I. n. 02133771002;

- dall'altra parte Giorgio AGOSTINI, nato a ...omissis... il ...omissis..., domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa AVANA SPA.

L'Impresa, nel prosieguo del presente atto definita "Società", è iscritta alla Camera di Commercio di Roma al numero R.E.A. 160532, Partita I.V.A. n. 00877141002 e Codice Fiscale n.

00392320586, capitale sociale interamente versato Euro
200.000,00, con sede legale in Roma Corso Vittorio Emanuele II
civico numero 229, cap. 00186.

S I P R E M E T T E

- che con contratto a mio rogito del 15 ottobre 2019 Reperto-
rio n. 2297, registrato presso l'Ufficio delle Entrate Roma 4
in data 16 ottobre 2019 al n. 31828 serie 1T, è stato affidato
alla Società AVANA SPA l'appalto per la fruizione di massimo
50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza
universitaria e gestione dei relativi servizi, con decorrenza
dal 01 settembre 2019 e con scadenza in data 29 febbraio 2020,
con facoltà di rinnovo del contratto medesimo per ulteriori
sei mesi, dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, con esclusio-
ne del mese di agosto, ai medesimi patti e condizioni;

- che, con nota del 4 febbraio 2020 prot. 0009597, il Respon-
sabile unico del procedimento (RUP) ha comunicato alla Società
AVANA SPA la volontà di rinnovare il contratto di cui trattasi
per ulteriori sei mesi, come previsto nella *lex specialis*,
agli stessi patti e condizioni;

- che, con nota del 07 febbraio 2020 prot. 0010753,
l'operatore economico AVANA SPA ha confermato la disponibilità
al rinnovo del contratto di cui trattasi per ulteriori sei me-
si, fino al 30 settembre 2020, con esclusione del mese di ago-
sto, alle medesime condizioni del contratto sopracitato;

- che, con nota dell'11 febbraio 2020 prot. 0011874, il RUP ha

rappresentato, fra l'altro, che il rinnovo si è reso necessario per la mancata ultimazione dei lavori per la realizzazione della Residenza Regina Elena;

- che, con propria disposizione n. 949/2020 del 5 marzo 2020, è stato autorizzato il rinnovo del succitato contratto Rep. n. 2297 stipulato in data 15 ottobre 2019 con l'operatore economico AVANA SPA per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi, per ulteriori sei mesi, per un importo complessivo di Euro 180.000,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero, e per un importo unitario mensile, riferito al singolo posto letto, comprensivo dei costi per i servizi, pari ad Euro 600,00 + IVA, a partire dal 01 marzo 2020 con scadenza il 30 settembre 2020, con esclusione del mese di agosto, alle medesime condizioni, nessuna esclusa, del contratto stesso;

- che è stata richiesta, in data 15 luglio 2019, mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. (Codice delle leggi antimafia);

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 88 commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., è possibile procedere anche in assenza della comunicazione prefettizia, decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, previa

acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del citato Decreto;

- che sino ad oggi non è pervenuta la comunicazione prefettizia richiesta;

- che sono state acquisite dai competenti Uffici dell'Università le autocertificazioni di cui all'art. 89 sopracitato, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., dell'Impresa AVANA SPA, hanno attestato l'insussistenza nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., e che si allegano al presente contratto sotto la lettera "A".

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse - Quanto contenuto nelle premesse forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - L'Università, come sopra rappresentata, rinnova all'Impresa AVANA SPA, che accetta, il servizio per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi, già oggetto del contratto Rep. n. 2297 stipulato in data 15 ottobre 2019, per ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni, nessuna esclusa, del citato contratto medesimo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 88,

comma 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'*Università* si riserva di recedere dal presente contratto, qualora emerga dalla comunicazione antimafia, non ancora pervenuta e citata in premessa, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

Art. 3 - Durata del contratto - La durata del contratto è fissata in mesi sei, a partire dal 01 marzo 2020 con scadenza il 30 settembre 2020, con esclusione del mese di agosto.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto - L'importo complessivo del presente contratto è fissato in Euro 180.000,00 (centotantamila/00) + IVA. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

L'importo unitario mensile, riferito al singolo posto letto, comprensivo dei costi per i servizi è pari ad Euro 600,00 (seicento/00) + IVA, come da offerta economica prodotta dalla Società in sede di gara.

L'appalto è compensato a misura, con corrispettivo calcolato sulla base dell'importo unitario mensile e dell'effettivo numero di utenti/studenti ospitati nella residenza.

Art. 5 - Pagamenti e fatturazione - Per le modalità di pagamento e la fatturazione si rinvia espressamente al contratto Rep. n. 2297 del 15 ottobre 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 legge n. 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'*Università* a mezzo bonifico bancario con Codice Identificativo Gara (CIG)

8207132394, sul c/c intestato a AVANA SPA.

Il Legale Rappresentante della Società ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente:

Codice IBAN: ...omissis...

Le persone delegate ad operare sullo stesso conto corrente sono le seguenti:

Sig. Giorgio AGOSTINI, nato a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis...;

Sig. Giacomo CORSI, nato a ...omissis... il ...omissis..., C.F. ...omissis...

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Art. 6 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - La

Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7 - Deposito cauzionale e coperture assicurative -

L'*Università*, come sopra rappresentata, dà atto che, a garanzia della completa e regolare esecuzione dell'appalto, è stata consegnata dalla *Società* la polizza fidejussoria n. 253862860, emessa l'1 settembre 2019, stipulata con la Compagnia "ALLIANZ SPA", per un importo di Euro 18.000,00.

L'*Università* dà, altresì, atto che la *Società* è in possesso della polizza assicurativa RCT/RCO e incendio n. 253862884 del 19 settembre 2019, stipulata con la Compagnia "ALLIANZ SPA", con massimale RCT per sinistro, persone o cose di Euro 5.000.000,00, RCO con massimale per sinistro di Euro 5.000.000,00 con limite di Euro 1.500.000,00 per persona, incendio ricorso terzi con massimale di Euro 2.000.000,00.

La *Società* si impegna al regolare pagamento del premio delle polizze, al fine di garantire l'efficacia delle stesse, sino al termine del periodo di vigenza contrattuale.

Art. 8 - Condizioni del contratto - L'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è soggetta agli stessi patti e

condizioni del citato contratto Rep. n. 2297 del 15 ottobre 2019 e dei suoi allegati, che si intendono qui integralmente riportati.

Art. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti dell'Università - La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015, pena la risoluzione del presente Contratto.

Art. 10 - Domicilio legale - Ai fini dell'esecuzione del presente contratto i contraenti eleggono domicilio nella sede delle rispettive Amministrazioni.

Art. 11 - Definizione delle controversie - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'Università, relativamente al presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 - Registrazione del contratto - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii..

Art. 13 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Il Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici

Monica FACCHIANO

Il Legale Rappresentante dell'Impresa AVANA SPA

Giorgio Agostini

All. A)

**Autocertificazione della comunicazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

OMISSIS